



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso

Tel. 0422/798525 - Fax 0422/791045 - www.comune.monastierditreviso.tv.it

Prot. n. 10684
n. 51

li, 16.11.2009

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

VISTO l'art. 40 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sullo'ordinamento degli Enti Locali);

SENTITE congiuntamente le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

RITENUTO compatibile, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del citato D.Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difformi previste nel regolamento di mercato;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune, la disciplina degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel territorio comunale è fissata come segue:

Articolo 1 – orari giornalieri

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 4;
2. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune almeno cinque giorni prima della sua effettuazione e si intende acconsentito salvo che entro tale periodo il Sindaco, per esigenze di coordinamento degli orari, non concordi un diverso orario;
3. Tale comunicazione non è obbligatoria per gli operatori che aderiscono all'accordo congiunto stipulato tra le associazioni richiamate in premessa e ad esso si attengono;

Articolo 2 – chiusura infrasettimanale

1. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e non obbligatoria. Qualora l'esercente intenda usufruirne dovrà comunicarla ai sensi del precedente art. 1, punto 2, indicando la mezza giornata prescelta;
2. Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina e inizia alle ore 13.00;

Articolo 3 – informazioni al pubblico

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e, se effettuata, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;

Articolo 4 - chiusure domenicali e relative deroghe

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva;
2. Le otto domeniche, oltre a quelle del mese di dicembre, per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:
 - **Festività dell'Epifania (6 gennaio);**
 - **Domenica delle Palme;**
 - **Prima domenica rientrante nel periodo dei saldi invernali;**
 - **Penultima e ultima domenica di Ottobre;**
 - **Penultima e ultima domenica di Novembre;**
 - **Domenica del Motoraduno;**
3. Per rivitalizzare i centri storici l'Amministrazione comunale può concordare con le parti sociali in premessa indicate, ulteriori deroghe in occasione di manifestazioni tipicamente locali e tradizionali;
4. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore **13,00** della terza festività. Nel caso la terza festività cada di domenica, la facoltà di apertura è spostata alla seconda festività salvo che non si tratti dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre;
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà nel giorno precedente;

Articolo 5 – Esclusioni

1. Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le tipologie di attività elencate all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 114/98;

Articolo 6 – Sanzioni

1. In caso di violazione dell'art. 1 "Orari giornalieri" e dell'art. 3 "Informazioni al pubblico" della presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa da € 516,64 a € 3.098,74 ai sensi dell'art. 16 della L.689/81 (D.Lgs. 114/98, art. 22);
2. In caso di violazione dell'art. 4 "Chiusure domenicali e festive e relative deroghe" sarà applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00 ai sensi della L.R. 15/2004, art. 40;
3. Dalla seconda violazione degli obblighi di chiusura domenicale o festiva, nell'arco dello stesso anno solare, sarà imposta la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo compreso tra un minimo di 7 giorni ed un massimo di 15 giorni (L.R. 15/2004, art. 40, c. 2);

Articolo 7 – Disposizioni finali

1. A seguito dell'adozione del presente provvedimento viene abrogata la precedente Ordinanza Sindacale n. 15 del 19.10.2007;
2. Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
3. Contro il presente Provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione dall'Albo Pretorio Comunale;

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
dr. Salvatore Lo Stimolo

Salvatore Lo Stimolo